

Chiarimenti Inps in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento

Indicazioni e approfondimenti sul quadro normativo vigente, riguardante il sostegno al reddito dei lavoratori e prestazioni previdenziali.

L'Inps, con la [circolare 30 settembre 2025, n. 130](#), illustra il quadro normativo vigente in materia e fornisce le relative disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall'Istituto previdenziale a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Punti chiave della disciplina:

- impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l'INPS stesso, entro il limite di un quinto;
- impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
- piena pignorabilità dell'anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito

per assumere quella di incentivo all'autoimprenditorialità;

- limiti ridotti per pignoramenti dell'agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.

La [circolare](#) impartisce istruzioni sulla quota complessivamente pignorabile che non può superare la metà dell'importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Particolare attenzione è dedicata al pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d'imposta sulle somme riversate ai creditori.

[Link al testo della Circolare INPS 30 settembre 2025, n. 130](#), con oggetto: INPS – Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche e sulle indennità a sostegno del reddito conseguenti a cessazione/sospensione/riduzione dell'attività lavorativa – Pignoramenti su somme erogate dall'INPS con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito – Quadro normativo e istruzioni operative – Impignorabilità assoluta di sussidi per maternità, malattia e funerali, con recuperi INPS – Applicazione dell'art. 69 L 30/04/1969, n. 153 – Impignorabilità parziale delle prestazioni sostitutive della retribuzione (es. NASpI, integrazioni salariali, mobilità) nei limiti dell'art. 545 c.p.c. (un quinto per crediti ordinari; misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari) – Pignorabilità integrale dell'anticipazione NASpI quale incentivo all'autoimprenditorialità – Pignoramenti dell'Agente della riscossione ex art. 72-ter del DPR 29/09/1973, n. 602: un decimo fino a euro 2.500, un settimo fino a euro 5.000, un quinto oltre – Verifiche ex art. 48-bis del DPR 29/09/1973, n. 602 – concorso di gravami – Obblighi fiscali del sostituto d'imposta – Art. 2740 c.c.

– Art. 473-*bis*.37 c.p.c.